COMMISSIONE XI

LAVORO - EMIGRAZIONE - COOPERAZIONE - PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - ASSISTENZA POST-BELLICA - IGIENE E SANITÀ PUBBLICA

LXXXIV.

SEDUTA DI VENERDÌ 4 APRILE 1952

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE RAPELLI

INDICE

PAG.

Proposta di legge (*Discussione e approvazione*):

TREMELLONI ed altri: Relazione annua al Parlamento sull'occupazione, la disoccupazione, l'emigrazione e la previdenza. (*Modificata dalla X Commissione permanente del Senato*). (2063-B) 723

PRESIDENTE 723, 724
VENEGONI 723, 724
BIASUTTI 724

Disegno di legge (*Discussione e approvazione*):

Modifiche alla composizione della Commissione provinciale per la assegnazione degli alloggi I. N. A.-Casa. (2459) . 724

PRESIDENTE 724

Proposta di legge (*Discussione e approvazione*):

Senatori BOCCASSI e PALUMBO GIUSEPPINA: Estensione delle feste infrasettimanali a tutto il personale dipendente dalle istituzioni sanitarie pubbliche e private. (*Approvata dalla X Commissione permanente del Senato*). (2542) 725

PRESIDENTE 725, 726
REPOSSI, *Relatore* 725, 726
BARTOLE 725, 726
VENEGONI 725
COTELLESSA 725
FORESI 725
LOMBARI 726

Votazione segreta:

PRESIDENTE 726

La seduta comincia alle 9,20.

NENNI GIULIANA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Tremelloni ed altri: Relazione annua al Parlamento sull'occupazione, la disoccupazione, l'emigrazione e la previdenza. (Modificata dal Senato). (2063-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Tremelloni, Bennani, Saragat, Matteotti Gian Carlo, Rossi Paolo, Mondolfo, Vigorelli, Fietta, Cornia, Zagari, Zanfagnini, Giavi, Salerno, Bianchi Bianca e Calosso: Relazione annua al Parlamento sull'occupazione, la disoccupazione, l'emigrazione e la previdenza.

Riferirò io stesso, brevemente, su questa proposta di legge che, già approvata dalla nostra Commissione, è stata poi modificata dalla X Commissione del Senato che ha voluto conferire a questa relazione annua una maggiore ampiezza. Anche il titolo della proposta di legge è stato conseguentemente modificato.

Io ritengo che la modifica apportata dal Senato possa essere senz'altro accolta dalla nostra Commissione.

VENEGONI. Noi siamo favorevoli al nuovo testo proposto dal Senato. Debbo ricordare, in questa sede, che nonostante gli in-

terventi presso la Presidenza della Camera perché sia richiesto l'invio di dati da parte del Ministero, la nostra Commissione non è fornita della documentazione che è necessaria per poter seguire l'attività dei grandi Istituti di previdenza.

PRESIDENTE. Posso assicurare l'onorevole Venegoni di aver pregato la Presidenza di farci avere le pubblicazioni. Risulta che qualche Istituto lo fa abbastanza regolarmente. Trattasi, però, di pubblicazioni a carattere periodico che spesso vengono stampate con ritardo. Certo, sarebbe desiderabile una maggiore regolarità e la si potrà ottenere se verrà approvata la proposta di legge che fa obbligo di corredare la relazione generale sulla situazione economica del Paese di un prospetto statistico-finanziario sulle attività previdenziali comunque esercitate.

VENEGONI. Si avranno l'anno venturo!

BIASUTTI. Tutti gli istituti a carattere previdenziale incontrano, evidentemente, delle difficoltà nella raccolta dei dati richiesti. Comunque, la proposta di legge fa obbligo agli istituti di inserire nella relazione annua tutti gli elementi dell'anno precedente ed un prospetto per l'anno successivo. Questo sistema ci consentirà di avere delle documentazioni indubbiamente più ampie e precise.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, do lettura della nuova formulazione dell'articolo unico, con le modifiche apportate dalla X Commissione permanente del Senato sia al titolo che al testo:

Relazione annua al Parlamento sull'occupazione, la disoccupazione, l'emigrazione e la previdenza.

ARTICOLO UNICO.

« La relazione generale sulla situazione economica del Paese, da presentarsi al Parlamento ai sensi della legge 21 agosto 1949, n. 639, dovrà contenere rilevamenti statistici ed analitici sull'andamento della domanda e dell'offerta di lavoro in Italia, con particolare riguardo ai fenomeni della mobilità dell'occupazione, nonché alla disoccupazione ed alla emigrazione.

La sopradetta relazione dovrà dare notizie sull'andamento del mercato del lavoro negli ultimi dodici mesi ed una prospettiva, per quanto possibile approssimata alla situazione economica, per l'annata successiva. Dovrà contenere un prospetto statistico-finanziario delle attività previdenziali comunque esercitate nel Paese ».

Pongo in votazione le modifiche apportate dal Senato all'articolo unico della proposta di legge.

(*Sono approvate*).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto alla fine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Modifiche alla composizione della Commissione provinciale per la assegnazione degli alloggi I.N.A.-Casa. (2459).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Modifiche alla composizione della Commissione provinciale per la assegnazione degli alloggi I.N. A.-Casa.

Riferirò, brevemente, io stesso.

Il Governo, preoccupato della necessità di non distogliere i magistrati in carica dalle loro funzioni, propone di poter utilizzare anche i magistrati a riposo, affidando loro la presidenza delle Commissioni provinciali. Questa soluzione consentirebbe il costante funzionamento delle Commissioni stesse chiamate ad esaminare e vagliare un notevole numero di domande ed eliminerebbe l'inconveniente che alloggi già costruiti non vengano assegnati a causa di temporanea inattività da parte delle predette Commissioni.

Per le ragioni esposte, propongo alla Commissione di approvare il disegno di legge.

Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Do lettura dell'articolo unico del disegno di legge:

« Il testo del secondo comma dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1949, n. 340, è sostituito dai tre comma seguenti:

« La Commissione provinciale è presieduta da un magistrato, anche collocato a riposo, designato dal presidente della Corte di appello competente per territorio, ed è composta:

1) dal direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione o da un suo delegato;

2) da un rappresentante della gestione I.N.A.-Casa;

3) da un rappresentante dell'Intendenza di finanza;

4) da due rappresentanti dei lavoratori e da un rappresentante dei datori di lavoro delle categorie interessate ai sensi dell'articolo 5 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, scelti dal prefetto tra quelli designati dalle organizzazioni sindacali locali.

In caso di assenza o di impedimento del titolare, le funzioni di presidente saranno disimpegnate dal direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione.

Per ognuna delle categorie di cui ai nn. 2, 3 e 4, saranno nominati, per ciascuna Commissione, i rispettivi membri supplenti in numero eguale ai rappresentanti effettivi ».

Nessuno chiedendo di parlare, il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

Discussione della proposta di legge di iniziativa dei Senatori Boccassi e Palumbo Giuseppina: Estensione delle feste infrasettimanali a tutto il personale dipendente dalle istituzioni sanitarie pubbliche e private. (Approvata dal Senato) (2542).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei Senatori Boccassi e Palumbo Giuseppina: Estensione delle feste infrasettimanali a tutto il personale dipendente dalle istituzioni sanitarie pubbliche e private.

Invito il relatore, onorevole Repossi, a riferire sulla proposta di legge.

REPOSSI, *Relatore*. La proposta di legge sottoposta al nostro esame, già approvata dal Senato e sulla quale ha espresso parere favorevole la I Commissione della Camera, tende giustamente ad estendere il godimento delle feste infrasettimanali a tutto il personale addetto alle istituzioni sanitarie pubbliche e private. Ritengo il provvedimento quanto mai opportuno anche perché, se gli appartenenti a questa particolare categoria di lavoratori non possono fruire del riposo nella giornata festiva infrasettimanale e neppure, per particolari esigenze di servizio, entro trenta giorni dalla data della festa infrasettimanale, è giusto che abbiano diritto alla corresponsione del doppio compenso per la giornata festiva.

Esprimo, pertanto, parere favorevole; ed invito la Commissione ad approvare la proposta di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

BARTOLE. Vorrei che fosse precisato che fra il personale a cui si estende il beneficio delle feste infrasettimanali è compreso anche quello addetto a determinati servizi farmaceutici ospedalieri. A Modena, ad esempio, esiste un servizio farmaceutico presso il Policlinico che tiene impegnato il personale ad esso addetto anche nelle giornate festive. Ritengo, pertanto, che sia doveroso estendere il beneficio anche a questa categoria.

Ciò non avviene solo a Modena. In parecchie città il servizio farmaceutico viene gestito o da aziende comunali municipalizzate oppure direttamente dal Comune, in economia, ma per conto delle amministrazioni ospedaliere. Nella maggiore parte dei casi queste amministrazioni non sono in condizioni di andare incontro alle esigenze del personale che mai ha ricevuto il pagamento doppio delle giornate festive e che spesso non può effettuare ricuperi per giornate di riposo non fruite.

Io ritengo che, così come è formulata la proposta di legge, il personale alle dipendenze di enti locali verrebbe ad essere escluso dal beneficio previsto per il personale alle dipendenze delle istituzioni sanitarie.

VENEGONI. Credo anch'io che sia opportuna la precisazione nel senso proposto dall'onorevole Bartole, perché la dizione « istituzioni sanitarie » è un po' generica. Vorrei che risultasse chiaro, anche a verbale, che qualora vi fosse una farmacia comunale o un ambulatorio comunale, anche i dipendenti della stessa fossero considerati beneficiari del provvedimento oggi al nostro esame.

Riterrei inoltre opportuno il solito articolo finale che stabilisca che la legge entri in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

COTELLESSA. La proposta di legge parla di istituzioni sanitarie perché i dipendenti da queste istituzioni hanno continuità di lavoro, siano esse pubbliche o private. Il personale addetto agli ambulatori ha poche ore di lavoro e viene a trovarsi libero per buona parte della giornata. Non solo, ma la domenica, gli ambulatori sono quasi sempre chiusi ed il personale è libero per l'intera giornata. Lo stesso non può dirsi per il personale alle dipendenze delle istituzioni sanitarie ospedaliere che, ripeto, non ha quasi soluzione di continuità nel lavoro.

FORESI. Se il personale è alle dipendenze di istituzioni sanitarie pubbliche o private, viene a fruire del riposo nelle feste infrasettimanali; se, viceversa, è alle dipendenze di municipi, enti statali o privati, il suo rapporto di lavoro è disciplinato da speciali regolamenti interni che sono quelli che sono, ma che solo le parti interessate ai vari problemi possono modificare.

PRESIDENTE. Il personale dipendente dagli enti locali ha un trattamento economico

preciso, mentre il personale infermieristico e sanitario, sottoposto spesso a lunghi turni di lavoro, non ha mai fruito di riposo nelle feste infrasettimanali per le particolari esigenze del servizio.

Quanto alla proposta dell'onorevole Venegoni di un articolo aggiuntivo, faccio osservare che si perderebbe più tempo a fare ritornare la legge al Senato per l'approvazione della modifica che a pubblicarla senza alcun riferimento all'entrata in vigore.

BARTOLE. Debbo insistere nella mia richiesta perché ritengo che questa legge non possa trovare applicazione per il personale addetto a servizi farmaceutici dipendenti da enti locali. Hò citato il caso del Policlinico di Modena nel quale il personale, dipendente dal Comune, quando viene chiamato a prestare servizio durante una festa infrasettimanale, nella migliore delle ipotesi è retribuito col compenso normale. Non è esatto che i salariati comunali abbiano da noi un trattamento particolare.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole Bartole di desistere dalla sua proposta, tenendo presente che non è di nostra competenza un problema che riguarda il personale dipendente dagli enti locali. Per intervenire in favore di detto personale, non c'è che presentare una altra proposta di legge alla competente Commissione.

REPOSSI, *Relatore*. I senatori Boccassi e Palumbo hanno presentato questa proposta di legge perché attualmente vi è del personale sanitario che non fruisce di questo beneficio. Noi non possiamo occuparci del trattamento economico del personale dipendente dagli enti locali.

Sarei, pertanto, contrario – se l'onorevole Bartole insistesse – a qualunque modifica dell'attuale testo.

BARTOLE. Se non si vuole modificare il testo della proposta di legge, si dica almeno in un ordine del giorno che, tra il personale a cui è esteso il beneficio, deve considerarsi incluso anche quello dipendente da istituzioni sanitarie che agiscono, come ho detto, per conto di enti locali.

LOMBARI. Ma il personale delle farmacie non deve, anche in casi di emergenza, compiere turni straordinari, non essendovene alcun bisogno.

PRESIDENTE. Noi ci occupiamo di una proposta di legge che riguarda dei lavoratori che hanno rapporti di dipendenza con istituzioni sanitarie pubbliche e private. Io non so come siano regolati i rapporti di lavoro tra Comune o altri enti di Modena e i propri dipendenti, ma mi sembra molto strano che possano esservi delle condizioni di svantaggio rispetto agli altri lavoratori e che questa situazione sfugga agli organi che tutelano gli interessi dei lavoratori.

Prego pertanto l'onorevole Bartole di non insistere nella proposta di apportare modifiche al provvedimento sottoposto al nostro esame.

Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Do lettura dell'articolo unico della proposta di legge:

ARTICOLO UNICO.

«A tutto il personale di qualsiasi categoria alle dipendenze delle istituzioni sanitarie pubbliche e private compete il riposo nelle feste infrasettimanali.

Il personale che per ragioni inerenti all'esercizio deve tuttavia prestare la propria opera nelle suddette giornate, ha diritto ad un corrispondente riposo da godere, compatibilmente con le esigenze di servizio, entro 30 giorni dalla data della festa infrasettimanale non fruita. Nel caso che l'esigenza del servizio non permetta tale riposo, le Amministrazioni sono tenute al pagamento doppio della giornata festiva».

Non essendovi emendamenti, la proposta di legge sarà subito votata a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno e delle proposte di legge oggi esaminati.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta del disegno di legge:

«Modifiche alla composizione della Commissione provinciale per la assegnazione degli alloggi I. N. A.-Casa» (2459):

Presenti e votanti 29
Maggioranza 15
Voti favorevoli . . . 29
Voti contrari 0

(*La Commissione approva*).

e delle proposte di legge:

TREMELLONI ed altri: «Relazione annua al Parlamento sull'occupazione, la disoccupazione, l'emigrazione e la previdenza» (2063-*B*):

Presenti e votanti 29
Maggioranza 15
Voti favorevoli . . . 29
Voti contrari 0

(*La Commissione approva*).

Senatori BOCCASSI e PALUMBO GIUSEPPINA: « Estensione delle feste infrasettimanali a tutto il personale dipendente dalle istituzioni sanitarie pubbliche e private » (2542):

Presenti e votanti 29

Maggioranza 15

Voti favorevoli . . . 28

Voti contrari 1

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Angelucci Mario, Bartole, Biasutti, Cavallotti, Ceravolo, Colleoni, Coppa Ezio, Cornia, Cotellessa, Delle Fave, Diecidue, Di Mauro, Fassina, Foresi, Grazia, Latorre, Lombardi Carlo, Lombari, Marazzina, Palenzona, Petrone, Preti, Rapelli, Repossi, Sabatini, Sacchetti, Storchi, Venegoni, Zaccagnini.

La seduta termina alle 9,55.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI